

Art. 677 comma 2 bis c.p.p. e notifiche del procedimento di sorveglianza

Autore: Redazione

In: Diritto penale

(Cass. I sezione Penale 30 aprile 2003, con nota di *****)

Averso ordinanza del 12.07.02 Tribunale di Sorveglianza di Torino che dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale in quanto carente della elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 677 co. 2 bis c.p.p. il *** ricorreva denunciando violazione di legge in quanto l'istanza avanzata nel suo interesse conteneva l'indicazione della residenza e quindi la finalità di legge perseguita dall'obbligo di dichiarare o eleggere il domicilio era soddisfatta.

Il ricorso è fondato.

L'art. 677 co. 2 bis c.p.p. prevede l'obbligo della indicazione o della elezione del domicilio, nelle istanze presentate da soggetti non detenuti, a pena di inammissibilità. La carente indicata nel provvedimento impugnato, appare insussistente e frutto di una lettura inutilmente formalistica di tale norma, è vero, infatti, che l'istanza venne presentata dal difensore del *** e l'indicazione della residenza di quest'ultimo nella sua istantazione, non vorrebbe a soddisfare l'esigenza normativa, in quanto la dichiarazione e l'elezione del domicilio sono atti personali, non delegabili al difensore - ma, nella specie, una valida dichiarazione di domicilio si ricava dalla emanazione della sentenza dell'interessato, contenuta nella nomina del difensore, in calce all'atto. È evidente, invero, che, sia pure in assenza di una formula sacramentale, il *** indicava un recapito nel quale potevano essere indirizzate gli atti del procedimento di sorveglianza anonima, non altrimenti potendosi interpretare l'indicazione della sua residenza (intesa ai fini della efficacia della nomina del difensore).

Il decreto "de quo" va dunque annullato senza rinvio, con rimessione degli atti al Tribunale di sorveglianza, per l'esame della richiesta.

F.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e rimette gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per l'esame dell'istanza.

La Corte, con la decisione che si annota, prende nuovamente posizione sulla delicata questione della valutazione d'inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (art.47 L.354/75), enunciano un principio formulato alla luce del disposto dell'art.677, comma 2 bis, c.p.p.

Così è nata, la disposizione citata impone al condannato non detenuto l'obbligo, a pena d'inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio "con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza".

La Corte, nella fattispecie, ha ritenuto assolto l'obbligo imposto dalla legge anche se il condannato abbia inserito l'indicazione della propria residenza nel contesto della dichiarazione di nomina del difensore fiduciario.

Tale atto, secondo i supremi giudici, avrebbe l'inequivoco significato di rendere conoscibile all'autorità giudiziaria il luogo in cui avrebbero potuto essere indirizzati gli atti del procedimento, di tal che verrebbe realizzata la sostanza dell'obbligo stabilito dalla norma processuale applicata.

La sentenza di inibizione in un corso giurisprudenziale, ormai consolidato, che vede la Cassazione esercitare un ruolo di stretto controllo dei limiti entro i quali è consentito al giudice di pronunciare l'inammissibilità della domanda anonima.

In termini generali, la Corte ha costantemente ribadito che la dichiarazione d'inammissibilità è legittima qualora ricorrano ragioni di "palliare evidenza" (Cass. I, 25.6.90, *****) ed il loro accertamento non implichi la soluzione di aspetti controversi o implichi valutazioni discrezionali (Cass. I, 11.2.94, *****) (1).

Il difetto delle condizioni di legge, sottotitolo di innescare la pronuncia giudiziale d'inammissibilità, deve risultare evidente e riscontrabile senza che ciò presupponga la risoluzione di questioni giuridiche dibattute, al fine di non violare il principio del contraddittorio (Cass. I, 28.5.96, *****, Cass. III, 3.6.95, Reale).

Con specifico riferimento alla problematica qui esaminata, la Corte ha già in passato (nella vigenza dell'originaria formulazione dell'art.677 c.p.p.) consentito la decisione d'inammissibilità di un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale priva dell'indicazione di domicilio (Cass. I, n. 1676 del 17/04/2000, ****).

Sotto altra affine prospettiva, la Cassazione ha riconosciuto l'illegittimità della dichiarazione di inammissibilità relativa all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale priva dell'indicazione del luogo in cui la misura, in caso di concessione, avrebbe dovuto essere applicata, essendo tale ipotesi diversa da quella in cui manca addirittura l'indicazione del luogo di residenza dell'interessato (Cass. I, n. 18687 del 08/05/2001, *****) (2).

Inquadrate in tale cornice giurisprudenziale, la decisione in commento appare ancor'altro armonica con l'orientamento giurisprudenziale prevalente di privilegiare - tranne che in situazioni di palese carenza dei presupposti di legge - la trattazione del merito dell'istanza.

Ciò che la sentenza lascia, tuttavia, in ombra sono alcuni profili di specificità del caso particolare che - forse - sarebbero stati meritevoli di un maggiore approfondimento.

Anzitutto, occorre considerare la ratio sottesa all'obbligo di cui all'art.677, comma 2 bis, c.p.p. .

Essa non pare (soltanto) collegata - come invece mostra di ritenere la Corte - all'esigenza della giustizia di disporre dell'indicazione di un luogo certo e legalmente idoneo ai fini della notifica degli atti del procedimento di sorveglianza.

A ragionare in termini diversi, infatti, non si comprenderebbe la ragione per la quale la disposizione citata è stata pensata dal legislatore esclusivamente per i procedimenti attribuiti alla competenza della magistratura di sorveglianza e non - come sarebbe stato più logico - con una norma dettata per la generalità dei procedimenti penali.

È evidente, al contrario, che il motivo fondante la particolare regola in esame deve essere ricercata nella peculiarità delle materie attribuite alla cognizione del giudice di sorveglianza, solo così giustificandosi la specificità della deroga che rilevato sotto la termini di aggravio degli oneri difensivi) rispetto alla disciplina processuale ordinaria.

Impostato in questi termini il problema, deve ritenersi che la ratio legis sia riconducibile all'opportunità, ritenuta dal legislatore meritevole di apprezzamento, di responsabilizzare il condannato nei confronti di un procedimento - quello di sorveglianza - spesso protratto ed una misura alternativa che "mette alla prova" il soggetto sotto il profilo della volontà di reinserimento sociale, spingendolo a collaborare fattivamente con gli organi giudiziari garantendo la propria reperibilità.

L'effettiva e stabile presenza della persona in un determinato luogo, per altro verso, consente la più efficace e sollecita struttura tipica del procedimento di sorveglianza, consistente nell'assunzione delle necessarie informazioni sulla persona condannata, limiti relative al profilo criminologico (forze dell'ordine) quanto ai dati socio-familiari (indagini sociali degli assistenti sociali del C.S.S.A.).

La precisa individuazione della ratio legis induce ulteriori considerazioni sulla non integrale condivisibilità della pronuncia in commento.

Invero, un'indicazione di residenza inserita incidente all'interno di un atto del tutto diverso (quale la nomina del difensore di fiducia) non può, a sommosso avviso di chi scrive - ritenersi equipollente a quella "dichiarazione di elezione di domicilio" che la norma dell'art.677 comma 2 bis citata richiede, e ciò proprio alla luce della sopra evidenziata ragione fondante della disposizione: che presuppone una meditata indicazione del luogo di reperibilità da parte dell'interessato al fine di responsabilizzare il condannato e sensibilizzarne la volontà di reinserimento sociale.

Pare, in altri termini, che la decisione della Corte si sia arrestata sul piano squisitamente procedurale (valutando cioè la norma dell'art.677 comma 2 bis come rigettata unicamente alle esigenze del procedimento) e l'abbia così sottovalutato le - ben più significative - implicazioni che la disposizione applicata determina in rapporto al giudizio prognostico che il giudice di sorveglianza è chiamato a formulare sulle possibilità di ri-socializzazione del condannato.

[1] In conformità al principio enunciato, la Corte ha ritenuto illegittima una pronuncia di inammissibilità allorché sulla materia vi sia contrasto di

<https://www.diritto.it/art-677-comma-2-bis-c-p-p-notifiche-del-procedimento-sorveglianza/>